



COMUNE DI PLOAGHE

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE E DELLE AREE DI MERCATO

Approvato con deliberazione del C. C. n° 46 del 30.10.2007

Divenuto esecutivo il _____

**Il Segretario Comunale
Dott. Pasca Michele**

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

- Articolo 1. Oggetto del regolamento
- Articolo 2. Definizioni
- Articolo 3. Insediamento ed esercizio

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

- Articolo 4. Autorizzazioni
- Articolo 5. Procedura di rilascio delle autorizzazioni
- Articolo 6. Procedimenti amministrativi.

TITOLO III – MERCATI

- Articolo 7. Tipologie di mercati
- Articolo 8. Mercati esistenti
- Articolo 9. Istituzione di nuovi mercati
- Articolo 10. Ampliamento, modificazione e mutamento della periodicità dei mercati
- Articolo 11. Aree private a disposizione del Comune
- Articolo 12 Fiere
- Articolo 13. Fiere mercato

TITOLO IV – ACCESSO AL MERCATO

- Articolo 14. Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 15. Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi
- Articolo 16 Norme comuni
- Articolo 17. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 18. Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 19. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
- Articolo 20. Validità delle presenze

TITOLO V - VENDITA

- Articolo 21. Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 22. Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Articolo 23. Orari
- Articolo 24. Modalità di accesso degli operatori alle aree di mercato
- Articolo 25. Circolazione pedonale e veicolare
- Articolo 26. Attrezzature di vendita
- Articolo 27. Norme igienico sanitarie
- Articolo 28. Vendita di animali per l'alimentazione umana
- Articolo 29. Divieti
- Articolo 30. Servizi igienici
- Articolo 31. Commercio esercitato in forma itinerante

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 32. Atti del Comune
- Articolo 33. Vigilanza
- Articolo 34. Sanzioni
- Articolo 35. Entrata in vigore e norme abrogate

TITOLO I – GENERALITA'

Articolo 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 9 bis della legge della Regione Autonoma Sardegna n. 5 del 18.05.2006, e secondo le direttive emanate in materia dalla Giunta Regionale.

2. Ha per oggetto l'attività commerciale svolta su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Tali attività sono svolte da soggetti in possesso di autorizzazione commerciale di cui al punto 1, lettere a) e b), dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ovvero in possesso di autorizzazione commerciale temporanea, o da altri soggetti ammessi all'attività occasionale di vendita.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- "Commercio su aree pubbliche" attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- "Aree pubbliche" Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- "Posteggio" la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- "Mercato" l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
- "Fiera" manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- "Presenze in un mercato" numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- "Presenze effettive in una Fiera" numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- "Posteggio libero" posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.
- "Miglioria", la possibilità per un operatore con concessione di posteggio di sceglierne un altro purché non assegnato.
- "Scambio", la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio di scambiarsi il posteggio.
- "Settore merceologico" si fa esclusivo riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare.
- "Spunta", operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- "Spuntista", l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

2. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/01. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.

Articolo 3. Insediamento ed esercizio

1. L'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) Favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- b) Riqualificare i centri storici;
- c) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio.

2. Gli strumenti di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:

- a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
- b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano in particolare, nei centri storici e nei luoghi di particolare interesse artistico e naturale;
- c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi;

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

Articolo 4. Autorizzazioni

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove ha sede il mercato (autorizzazioni di tipo A) e dal Comune di residenza del richiedente (autorizzazioni di tipo B) ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Tale commercio può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni (autorizzazione di tipo A). Tale autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale;
- b) in forma itinerante sugli spazi definiti dal Comune o in altri spazi con i limiti e le modalità dettate dal presente regolamento (autorizzazione di tipo B). L'autorizzazione abilita anche alla vendita su posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

Articolo 5. Procedura di rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 3, comma 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 è presentata al competente Settore comunale competente mediante lettera raccomandata A/R, o consegnata a mano al protocollo del Comune.

2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;
 - b) l'indicazione della nazionalità;
 - c) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge;
 - d) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;
3. Per le autorizzazioni di tipo A, il comune provvederà ad integrare il documento con il numero del posteggio individuato a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 6, comma 2, della direttiva regionale.
4. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
5. Le autorizzazioni e le concessioni di posteggio possono essere rilasciate al soggetto richiedente fino ad un massimo di un posteggio a mercato fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali.

Articolo 6. Procedimenti amministrativi.

1. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione si intende accolta qualora il Dirigente del Settore non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta (90) giorni dal ricevimento della domanda; l'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato.
2. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare della autorizzazione, ovvero, nel caso di società, di modificazione della sede legale della stessa, il Comune provvede entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato a trasmettere la documentazione relativa al Comune della nuova residenza o della nuova sede legale, il quale provvede all'annotazione sulla autorizzazione.

TITOLO III – MERCATI

Articolo 7. Tipologie di mercati

1. I mercati sono distinti in:
- a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
 - b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
 - c) mercati con periodicità non giornaliera;
 - d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
 - e) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
 - f) sagre;
2. La definizione delle aree di mercato tiene conto:
- a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
 - b) delle norme in materia di viabilità;
 - c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
 - e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - f) di altro motivo di pubblico interesse.
3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.
4. La zona adibita alla vendita di generi alimentari è dotata di strutture igienicamente idonee.

Articolo 8. Mercati esistenti

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Ente è stato istituito il mercato settimanale di prodotti alimentari e non alimentari come di seguito individuato:

SEDE: viale Italia

CADENZA: ogni sabato non festivo

Articolo 9. Istituzione di nuovi mercati

1. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.

2. Alla deliberazione va allegata planimetria della zona e l'ubicazione dei posti debitamente numerati.

3. Nella deliberazione sono indicati:

a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

b) l'organico dei posteggi;

c) il numero dei posteggi riservati ai agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;

d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa all' Assessorato Regionale competente in materia di commercio.

Articolo 10. Ampliamento, modificazione e mutamento della periodicità dei mercati

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.

2. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

3. Per il trasferimento di un mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale, individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un congruo termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l'amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di fissare termini congiuntamente concordati.

4. Qualora il Comune sopprima un mercato o singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune. Nel caso di soppressione di singoli posteggi, al titolare è dato un congruo termine per il trasferimento, compatibilmente con l'interesse pubblico.

5. Per l'istituzione dei nuovi posteggi, il Settore preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo.

Articolo 11. Aree private a disposizione del Comune

1.. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili,

mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Articolo 12 Fiere

1. Per partecipare alle fiere gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
2. La richiesta al Comune va presentata almeno 60 giorni prima della manifestazione.
3. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda possono essere ammessi a partecipare alla fiera dopo l'esaurimento della graduatoria e con il procedimento del sorteggio.
4. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e delle tipologie trattate.
5. A parità di presenze si seguono i seguenti criteri di priorità:
 - a) produzioni dell'artigianato locale
 - b) prodotti tipici dell'agro-alimentare locale o regionale
 - c) prodotti per l'agricoltura.

Articolo 13. Fiere mercato

1. Le fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali; sono istituite riservando il 30% di posteggi ad artigiani, a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.
2. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
3. In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà con il metodo del sorteggio.

TITOLO IV – ACCESSO AL MERCATO

Articolo 14. Criteri di assegnazione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene mediante bando di gara.
3. Agli imprenditori agricoli è assegnato in ogni mercato un numero di posteggi pari al 30% con arrotondamento al numero superiore.
4. Le domande sono inviate direttamente con le modalità e nei termini stabiliti negli avvisi pubblici.
5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperienza della procedura di gara in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
 - d) In ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;

- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
6. Il Comune assegnerà i posti agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
7. Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione si applicano le stesse priorità di cui ai precedenti commi.

Articolo 15. Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. L'elenco dei posti liberi, per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati, viene segnalato entro il 31 Marzo di ogni anno al Servizio di Polizia Amministrativa.
2. Il dirigente del Servizio procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando viene comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio dal soggetto richiedente in quel mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - c) rispetto, per effetto della miglioria e della relativa nuova assegnazione di posteggio, delle specializzazioni merceologiche eventualmente previste nel mercato.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di cessione o affidamento per almeno due anni dal perfezionamento dello stesso.

Articolo 16 Norme comuni

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito anche con autocertificazione, esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.
2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di legge; la domanda di reintestazione, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti è presentata, pena la decadenza, entro tre mesi dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
4. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la domanda di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro tre mesi dall'atto di trasferimento dell'attività, a pena di decadenza.
5. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

Articolo 17. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni e le concessioni decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge.
2. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.
3. L'autorizzazione e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di legge.
4. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento;
5. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine di giorni 15 per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento .

Articolo 18. Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio;
 - b) nell'ambito dell'area di altro mercato, a scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non sia disponibile di posteggio all'interno dell'area del mercato occupato.
2. Il Comune si impegna a tenere conto delle preferenze dell'operatore.

Articolo 19. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
2. Qualora le presenze siano state regolarmente registrate, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze e tenendo conto dell'appartenenza dello spuntista al settore merceologico per il quale era stato precedentemente assegnato il posteggio.
3. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli.
4. In assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori.

Articolo 20. Validità delle presenze

1. In ogni mercato sono registrate le presenze dei singoli operatori e depositate agli atti del servizio competente.
2. La registrazione delle presenze nel mercato viene effettuata da incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

3. La registrazione non ha luogo nel caso di rinuncia del posteggio disponibile da parte dell'operatore, o qualora il medesimo non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato.
4. Il registro delle presenze dei singoli mercati è aggiornato dopo ogni edizione, sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal comune.
5. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, se trattasi di società, del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino da apposita autocertificazione; i soggetti devono essere in possesso dell'autorizzazione in originale.

TITOLO V - VENDITA

Articolo 21. Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
2. E' altresì consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie del posteggio.

Articolo 22. Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. tal fine si fa riferimento all'apposito regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche ed alle conseguenti tariffe applicate.

Articolo 23. Orari

1. Gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio dei mercati sono stabiliti, nell'ambito della vigente normativa statale e regionale, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori dal Sindaco con Ordinanza entro i seguenti limiti:
 - a) orario di vendita: non prima delle sette e non oltre le ventiquattro;
 - b) fascia oraria di vendita minima: sei ore.
2. Per i mercati che non si svolgono in tutte le giornate infrasettimanali, qualora la giornata di svolgimento del mercato risulti coincidere con una festività, lo svolgimento del mercato è anticipato al giorno precedente o successivo.
3. Può essere autorizzato nel rispetto dei limiti e delle disposizioni normative vigenti:
 - a) il prolungamento o l'estensione giornaliera dell'orario dell'attività di mercato, anche coordinandolo con gli orari dei negozi in sede fissa;
 - b) lo svolgimento di mercati straordinari in giornate domenicali o festive, in coincidenza con le feste o con le aperture in deroga autorizzate per il commercio in sede fissa.
4. In ogni caso, per i mercati, non potrà essere prevista un'apertura dell'attività di vendita superiore alle 18 ore giornaliere.

Articolo 24. Modalità di accesso degli operatori alle aree di mercato

1. Al fine di permettere agli operatori la sistemazione dei banchi e della merce, è consentita l'occupazione del posteggio in concessione, un'ora prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita. Il posteggio deve essere lasciato libero da merci, attrezzature e rifiuti entro trenta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita. I posteggi destinati alla vendita di prodotti

alimentari devono essere liberati da merci, attrezzature e rifiuti entro sessanta minuti dal previsto orario di cessazione dell'attività di vendita.

2. Qualora gli spazi lo consentano, saranno previste delle aree di sosta per i veicoli utilizzati dagli operatori per l'attività di vendita e per il trasporto della merce, a ridosso del posteggio loro assegnato.

Articolo 25. Circolazione pedonale e veicolare

1. Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale sui mercati e negli orari previsti dal presente Regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi, è vietata nelle aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia dell'area, di pronto soccorso e di emergenza.

2. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita sui mercati, ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi che non potrà essere di dimensioni inferiori al metro.

3. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada e la rimozione forzata dei veicoli.

Articolo 26. Attrezzature di vendita

1. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare spazi comuni.

2. Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,00 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, né ostacolare le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

3. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.

4. I banchi di vendita e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Articolo 27. Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività per la vendita di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, devono avvenire nel rispetto delle disposizioni normative igienico-sanitarie.

Articolo 28. Vendita di animali per l'alimentazione umana

1. Nei mercati è proibito uccidere, spennare o eviscerare animali. Il pollame deve essere posto in vendita già spennato ed eviscerato.

2. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte dei produttori agricoli e degli operatori che vendono prodotti ittici.

Articolo 29. Divieti

1. Agli operatori è vietato:

a) lasciare incustodito il posteggio durante l'orario di mercato;

b) far uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, ad eccezione dei rivenditori di dischi e di musicassette, radio e simili, per il tempo strettamente necessario alla vendita e moderando il volume in modo tale da non arrecare disturbo alle attività limitrofe;

c) arrecare molestia e chiamare gli acquirenti con suoni, urla, schiamazzi, tenere cani o altri animali sul mercato, utilizzare bombole di gas.

Articolo 30. Servizi igienici

1. I servizi igienici necessari ai sensi della normativa igienico-sanitaria vigente sono messi in opera a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

2. I servizi, in numero adeguato, devono essere realizzati a norma delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e devono essere conformi alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Essi devono essere suddivisi in due parti, una di pertinenza del pubblico e una di pertinenza esclusiva degli operatori commerciali.

3. L'Ente provvede alla gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dei servizi igienici.

4. L'orario di apertura e chiusura dei servizi igienici destinati agli operatori è quello del mercato in cui detti servizi sono ubicati, quelli destinati al pubblico potranno avere un'estensione oraria superiore compatibilmente con l'assegnazione della gestione dei servizi stessi a soggetti diversi.

Articolo 31. Commercio esercitato in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i produttori agricoli, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare il commercio itinerante nelle seguenti vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché specifici motivi di interesse storico: corso Giovanni Spano, piazza San Pietro;

c) non è consentito sostare nello stesso punto per un tempo superiore ad un ora, trascorso il quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) non è consentito sostare ad una distanza inferiore a 500 metri dall'area mercatale più vicina;

e) onde garantire una migliore distribuzione dell'offerta rispondente alle esigenze dei consumatori, il commercio itinerante del settore alimentare può essere esercitato, fermi restando i limiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), nei seguenti giorni: martedì, giovedì e sabato, mentre il commercio dei prodotti ittici è consentito nella sola giornata di lunedì e, onde consentire il controllo ispettivo da parte dell'organo A.S.L. competente a salvaguardia dell'igiene pubblica e salubrità del particolare prodotto posto in vendita, può essere svolto nei seguenti punti del centro abitato: Viale Sardegna (fronte palazzetto dello Sport), piazza Tola, piazza Convento, piazza Monsignor Masala, via Brigata Sassari angolo via Cesare Battisti;

f) a tutela della igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;

g) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 7 e conclusa dopo le ore 20;

h) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati salva apposita autorizzazione comunale temporanea.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32. Atti del Comune

1. Nel predisporre atti successivi al presente regolamento in materia di commercio di aree pubbliche e di istituzione di mercati, l'Ente si uniforma alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante nonché nel rispetto delle direttive regionali.

Articolo 33. Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è svolta dalla Polizia Municipale, dagli altri organi di Polizia e dall'Azienda Sanitaria Locale.

Articolo 34. Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano secondo le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e dal regolamento comunale sulle sanzioni amministrative..

2. Chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è diversamente sanzionato da leggi o regolamenti statali, è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500, ai sensi dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

3. Chiunque esercita l'attività senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio o dal posteggio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 18, comma 1 della legge regionale n°5/2006 (sanzione amministrativa da € 2.500,00 ad € 15.000,00). L'attività di vendita esercitata senza il titolo originale dell'autorizzazione é sanzionata con la sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 500,00 e l'attività deve essere immediatamente sospesa.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo, il rapporto degli organi accertatori e gli scritti difensivi dei trasgressori, devono essere inoltrati al Comune, Settore Amministrativo Vigilanza.

Art. 35. – Entrata in vigore e norme abrogate

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento previgente ed ogni altra disposizione.